

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE di DiSCO

n. 43 del 30 settembre 2020

L'anno duemilaventi, il giorno 30 del mese di settembre alle ore 10.30 presso la Sala Conferenze PFL in Via Cesare De Lollis, 22, a seguito di apposita convocazione si è riunito il Consiglio di Amministrazione e sono rispettivamente presenti quali membri del C.d.A.:

Dott. Alessio Pontillo Dr.ssa Clara Musacchio Dott. Matteo Maiorani Dott. Giovanni Quarzo Sig. Antonino Carbonello Presidente C.d.A.
Componente C.d.A.
Componente C.d.A.
Componente C.d.A.
Componente C.d.A.

Assistono alla seduta: Dott. Luciano Lilla Dott. Paolo Cortesini

Presidente Revisori dei conti Direttore Generale

Assente giustificato Sig. Luigi Gaglione

Presidente Consulta

La funzione di Segretario verbalizzante è svolta dal Direttore Generale Dott. Paolo Cortesini.

Oggetto: autorizzazione alla firma definitiva del contratto collettivo decentrato integrativo 2020.







IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la Legge Regionale 27 luglio 2018 n.6 avente ad oggetto "Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione", con la quale è stato istituito l'Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza - DiSCo;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00016 del 6 febbraio 2019 avente ad oggetto "Nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza - DISCO";

Preso atto di quanto disposto dalla Legge Regionale 19 luglio 2019 n. 6, art. 1 "Modifica all'articolo 25 legge regionale 27 luglio 2018, n. 6 "Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione":

- "[...]il Consiglio di amministrazione è costituito soltanto dal Presidente e da uno o più dei componenti già designati [...]";

Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio 7 agosto 2019, n. T00211 avente ad oggetto "Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza - DISCO";

Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio del 15 novembre 2019 N.T00275 avente ad oggetto "Integrazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza - DISCO";

Vista la delibera n. 1 del 25 settembre 2019 con la quale è stato approvato lo "Statuto dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza - DISCO";

Rilevato che:

- la costituzione dei Fondi per il salario accessorio del comparto e della dirigenza è stata predisposta dai competenti uffici dell'Ente con particolare riferimento all'Area 2 "Risorse Umane";
- la costituzione del Fondo per le risorse decentrate, sia per quanto attiene alla Dirigenza che al Comparto, è stata posta in essere con Determinazione Direttoriale n. 2005/2020;
- l'esatta costituzione delle risorse di cui al punto precedente, di cui alla citata determinazione n. 2005/2020, è stata inviata all'attenzione del Collegio dei Revisori dei Conti in data 21 agosto 2020 tramite comunicazione dell'Area Risorse Umane;



- allegato alla medesima nota è stato inviato, a vantaggio dei revisori, anche l'accordo per la distribuzione delle risorse costitute per quanto attiene il comparto;
- a seguito dell'invio, il Collegio ha richiesto alcune informazioni a cui è stato dato riscontro con nota n. 156226/20/RPO/Clas. IV;
- nella citata nota appena indicata, a firma del dirigente dall'Area 2 è stato dato atto del rispetto dei limiti di legge tra i quali l'art. 23 del D.lgs. 25 maggio 2017 n. 75, integrato con le recenti disposizioni di legge quali l'art. 33, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 (convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58) il quale prevede che "il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del (decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,) è' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";
- da quanto espresso dalla citata Area, il limite imposto dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2018 può essere superato in determinati e circoscritti casi previsti dalla legge, dalle norme contrattuali ovvero dall'interpretazione che di tali norme e regole deriva dalla giurisprudenza contabile;

Costatato, sull'ultimo principio citato, che:

- la giurisprudenza contabile si è pronunciata su alcuni istituti contrattuali considerandoli esclusi dai vincoli di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017 ed in particolare, si segnalano:
 - a) Corte Conti, sezione delle Autonomie la quale, con deliberazione 25 luglio 2017, n. 20, ha dichiarato che i compensi corrisposti a valere sui fondi strutturali e di investimento europei (SIE), per l'attuazione di progetti di valorizzazione della produttività individuale del personale regionale addetto alla gestione e al controllo dei fondi comunitari, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017;
 - b) Corte Conti, sezione delle Autonomie la quale, con deliberazione 26 aprile 2018 n.6, ha dichiarato che tutti gli stanziamenti effettuati ex art. 113 del D.lgs. n. 50/2016, a partire dal 1 gennaio 2018, sono da considerarsi fuori dai vincoli del salario accessorio;
 - c) Corte Conti, sezione della Autonomie la quale, nella deliberazione 18 ottobre 2018, n. 19, ha dichiarato che le somme corrispondenti agli incrementi contrattuali disciplinati dal nuovo CCNL Funzioni Locali sono da considerarsi al di fuori del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017;

Considerato che

- Sempre nella nota n. 156226/20/RP0/Clas. IV, è stato evidenziato, così come riportato nella Determinazione n. 2005/2020, che l'art. 33 del Decreto Legge è applicabile per le Regioni dallo scorso 1 gennaio 2020, per effetto dei decreti attuativi ad esso collegati con



particolare riferimento al Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 3 settembre 2019, avente ad oggetto "Misure per la definizioni delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle Regioni" il quale, tra l'altro, detta particolari regole da applicarsi nella costituzione del Fondo per il salario accessorio dei pubblici dipendenti;

- il Decreto Ministeriale 3 settembre 2019, citato al punto precedente, nelle proprie premesse indica che "il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del Decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del Fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";
- Sempre nel medesimo Decreto, successivamente al passaggio appena riportato, vi è la direttiva secondo la quale "il limite del trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del Decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 1 del Decreto Legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018";
- la circolare del Ministro della Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia, n. 1374 dell'8 giugno 2020, ha ribadito che "il decreto attuativo chiarisce che, anche le disposizioni in materia di trattamento economico accessorio contenute nell'art. 33 del D.L. 34 del 2019, si applicano con la medesima decorrenza definita per il nuovo regime assunzionale (art. 1, comma 2). Sotto questo profilo, nelle premesse del decreto stesso è contenuta l'importante specificazione secondo cui è fatto salvo il limite inziale non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza del richiamato art. 33 del D.L. 34/2019";

Considerato, altresì, che

- analoghe analisi sono state svolte per quanto di competenza del Fondo per la dirigenza ove, tra l'altro, deve registrarsi che non vi sono modifiche sulla quantificazione del Fondo e sulla relativa distribuzione delle attuali retribuzioni di posizione e risultato;
- in materia di accordo annuale sulla distribuzione delle risorse l'Aran, con parere n. RAL 1555, ha puntualizzato che "nessuna disposizione legale o contrattuale... impone, come elemento assolutamente necessario del rinnovo contrattuale, il rispetto di una successione completa e continua dei vari CCDI, in linea con i diversi archi temporali di riferimento, come elemento assolutamente necessario del rinnovo contrattuale" e tale indicazione "proprio per la sua generalità non può non trovare applicazione anche con riferimento anche ai CCDI relativi a singole annualità economiche,



soprattutto nei casi in cui non vi siano motivi per modificare quello precedente";

Dato atto che

- la quantificazione oggetto di analisi da parte dei revisori costituisce una prima costituzione dei Fondi ai quali potrebbero essere aggiunte, nel prossimo futuro, ulteriori quote di finanziamento non incluse nei tetti di spesa imposti dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017 con particolare riferimento alle risorse comunitarie, nel rispetto di quanto decretato da numerose pronunce del giudice contabile (es: "Corte Conti, sezione delle Autonomie" la quale, con deliberazione 25 luglio 2017, n. 20", la quale ha escluso da qualsiasi vincolo le risorse provenienti da Fondi Europei);

Atteso che

con accordi sottoscritti in data 21 luglio 2020 per il comparto, ed in data 28 settembre per la dirigenza con le organizzazioni sindacali del comparto e della dirigenza le parti hanno convenuto la distribuzione delle risorse ad oggi costituite, al netto di future ed eventuali integrazioni; - nei medesimi accordi è stato contrattato di poter incrementare il risultato del personale in maniera flessibile in base all'ottimale utilizzazione delle menzionate risorse comunitarie;

Visti i pre-accordi di contrattazione decentrata relativi al riparto delle risorse costituite;

Dato atto che la costituzione del Fondo e gli accordi sottoscritti, nelle sole parti innovative rispetto agli anni precedenti, sono stati posti all'attenzione del Collegio dei Revisori;

Ritenuto di

- di approvare i citati pre-accordi di cui agli allegati A e B
- di autorizzarne, ai sensi di legge, il Presidente della delegazione trattante a predisporre quanto necessario e propedeutico per la definitiva sottoscrizione dei pre-accordi di contrattazione in discorso;

Visto il CCNL vigente per il personale dirigente e non dirigente del comparto Regioni-Autonomie Locali;

Visto il bilancio per l'esercizio in corso;

Vista la Legge di "stabilità regionale 2020";

Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 30 ottobre 2019, con la quale è stato adottato il bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 e sue successive varianti;



Vista la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 28 "Legge di Stabilità regionale 2020";

Vista la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 29 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022" con la quale all'art. 6 "Approvazione dei bilanci degli enti" alla lettera b) si approva, tra gli altri, il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2020 e pluriennale 2021-2022 dell'Ente DiSCo";

Sentito il parere favorevole del Direttore Generale;

all'unanimità dei votanti e considerando tutto quanto sopra premesso parte integrante del presente atto

DELIBERA

- 1. di approvare e di autorizzare, ai sensi di legge e di contratto nazionale collettivo, la sottoscrizione definitiva dei seguenti preaccordi:
- il preaccordo di contrattazione decentrata relativo al personale non dirigente per l'anno 2020 del 21 luglio 2020;
- di applicare, senza modifiche in incremento, l'accordo sulla dirigenza sottoscritto nell'anno 2019 sottoscritto in data 9 maggio 2019 (Allegato B);
- 2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il Segretario verbalizzante Dott. Paolo Cortesini

> Il Presidente del CdA Dott. Alessio Pontillo